



REGOLAMENTO

**RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., recante “**Codice dei contratti pubblici**” - di seguito denominato “Codice” - e si applica per le **funzioni tecniche** svolte dal personale interno dell'Amministrazione Provinciale, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori (art. 113, comma 3, primo periodo del Codice).
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti posti a base di gara completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.
4. Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti solo per le attività riferibili a lavori, servizi o forniture affidati con gara. Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione. Gli incentivi sono esclusi per le funzioni tecniche svolte per lavori, servizi e forniture affidati in base all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, ossia per gli affidamenti diretti.
5. Restano inoltre escluse dall'incentivo le attività per le quali non sono previsti i livelli di progettazione di cui all'art.23 del Codice.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 3.

Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.

Art.113 comma 2 del Codice

1. L'Amministrazione Provinciale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
2. La percentuale effettiva del fondo, di cui al comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - a) importo a base di gara fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - c) importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - d) importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - e) importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.
3. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.
4. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura come stabilito all'art.113 comma 5 bis del Codice dei Contratti.
6. Per gli interventi riferiti a servizi, forniture, project financing, PPP, concessioni, dialogo competitivo, concorsi di idee, servizi pluriennali, imputati su spesa corrente, si applicherà alle quote indicate al precedente comma 2 una riduzione pari al 65%; per le stesse attività, imputate invece su spesa d'investimento tramite contributo esterno, si applicherà alle quote indicate al precedente comma 2 una riduzione pari al 30%, se l'incentivo è ammissibile a finanziamento.
7. Per gli appalti di servizi e di forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile unico del procedimento (Linee Guida n°3/2016 par.10.2).
8. Per i servizi e/o lavori ove l'attività di alta sorveglianza risulta molto rilevante, secondo il giudizio del Dirigente di concerto con la P.O., poiché finalizzata alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, non si applica la riduzione di cui al precedente comma 6.
9. L'incentivo sarà calcolato sulle attività effettivamente da svolgersi da parte della struttura interna preposta. Nello specifico, tali attività saranno definite dal Dirigente competente di concerto con il Comitato dei Dirigenti.

CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 4

Percentuale destinata alla ripartizione del fondo

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Provinciale (art. 113, comma 3, primo e secondo periodo del Codice).

Art. 5

Conferimento degli incarichi

1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Dirigente del AREA preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, di CSE, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.

5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altra AREA, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente dell'AREA coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

6. Partecipano alla ripartizione del fondo:

a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice;

b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;

c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;

d) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori, di CSE, ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;

e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di redazione del certificato di regolare esecuzione, di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;

f) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Art. 6. Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente dell'AREA preposto, sentiti i dirigenti di altre AREE eventualmente coinvolte, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Responsabilità unica del procedimento	5	55	Art.31	RUP	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	90
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	30
Programmazione della spesa per investimenti, programmazione opere pubbliche	10	40	Art.21	RUP	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	10	80
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	60
Verifica preventiva del progetto e procedure di gara	0	15	Art.26 c.6 lett c) d)	RUP	10	100
				Collaboratore/i tecnico/i	10	80
				Collaboratore/i amministrativo/i e ufficio gare	0	60
Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, alta sorveglianza	10	60	Art.101	Direttore dei lavori/esecuzione/alta sorveglianza	20	80
				Direttore/i operativo/i	0	30
				Ispettore/i di cantiere	0	20
				Coordinatore sicurezza	0	30
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10
Collaudo tecnico-amministrativo/CRE ovvero di verifica di conformità	1	10	Art.102	Collaudatore tecnico-amministrativo	40	100
				Collaudatore statico	0	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	60
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità

dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.

4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

Art. 7

Riduzione delle risorse finanziarie – Penali

(art. 113, comma 3, terzo periodo del Codice)

1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal Codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi, ascrivibili ai soggetti individuati nella tabella di cui all'art.6, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, ascrivibili ai soggetti individuati nella tabella di cui all'art.6, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico, ascrivibili ai soggetti individuati nella tabella di cui all'art.6, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice.

Art. 8

Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione, anche su base tabellare, a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento (art. 113, comma 3, quarto periodo del Codice).
2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
 - a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, ovvero al raggiungimento di uno step di finanziamento da rendicontare ad Enti esterni:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

La liquidazione in busta paga avverrà il mese successivo alla data della determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di cui ai precedenti punti a), b), c).

Art. 9.

Ore di lavoro straordinario

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

Art. 10.
Oneri iscrizione professionale

1. L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali qualora tale obbligo sia espressamente previsto dalla normativa vigente

Art. 11.
Polizza assicurativa

1. Per le assicurazioni dei tecnici progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del Dlgs 50/2016 che al comma 4 stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi".
2. Per quanto attiene la validazione dei progetti il RUP ed i collaboratori individuati si applicherà quanto previsto all'art.31 comma 11 del Dlgs 50/2016

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

Art. 12
Percentuale del fondo per l'innovazione

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, formazione professionale. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel AREA dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori (art. 113, comma 4 del Codice).

Art. 13
Disposizione transitorie

1. Il Dirigente preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Dirigente preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 6, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 11, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del competente organo Provinciale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate, senza necessità di ulteriori approvazioni, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.



Allegato “A”

REGOLAMENTO

**per la ripartizione del fondo per la
progettazione e l’innovazione di ogni
singola opera o lavoro.**

D.lgs. 163/2006

art. 93 commi:

7-bis,

7-ter,

7-quater

CAPO I

Finalità del Regolamento

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo di cui all'art. 93 "Livelli della progettazione degli appalti e per la concessione di lavori", comma 7-bis del **D.lgs. 163/2006**"**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**", nonché i criteri e le modalità per la ripartizione del medesimo fondo, nel rispetto dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater.

CAPO II

Fondo per la per la progettazione e l'innovazione di ogni singola opera o lavoro.

Art. 2

Costituzione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, relativamente all'importo a base di gara di ogni singola opera o lavoro, **escluse le attività manutentive**, è costituito come segue:
 - a) in rapporto alla complessità dei lavori di cui all'allegato 1 del Dlgs 163/2006:
 - **nella misura del 2,0% degli importi a base di gara, IVA esclusa, per progetti di nuovi interventi;**
 - **nella misura del 1,90% degli importi a base di gara, IVA esclusa, per progetti inerenti le restanti tipologie:**
 - b) in rapporto all'entità dei lavori:
 - per importi a base di gara fino a euro 3.000.000,00 nessun correttivo
 - per importi a partire da euro 3.000.001,00 riduzione del 85% di a)

Le percentuali di cui sopra - in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 29 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004) – si intendono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente e ai sensi dell'art.93 comma 7-ter D.lgs 163/06, degli oneri previdenziali e assistenziali.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i soggetti facenti parte del Gruppo di Progettazione indicati al successivo art. 4 ed è ripartito secondo i criteri specificati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e

tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini ai sensi dell'art. 93 comma 7-ter del Dlgs 163/2006; l'importo derivante da tale percentuale è reso disponibile successivamente alla determinazione di indizione della gara d'appalto.

4. Gli oneri di spesa per le prestazioni indicate al comma 1 devono essere individuati nell'ambito della previsione della spesa riferita ai singoli lavori con imputazione ai rispettivi stanziamenti.
5. In sede di approvazione del Progetto per l'appalto viene stabilito l'esatto ammontare della quota da accantonare sul fondo nonché prenotata la relativa spesa.

Art. 3

Ambito oggettivo di applicazione

1. Agli effetti del presente Regolamento, per opere o lavori si intendono quelli soggetti alla disciplina del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per progetti preliminari, definitivi ed esecutivi si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4, 5 dell'art. 93 del citato D.lgs.
3. Rientrano tra le attività disciplinate dal presente Regolamento le varianti progettuali ai lavori già approvati, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione.
4. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi di legge.
5. Qualora fosse opportuno chiamare a far parte del gruppo un dipendente (o più dipendenti) non inserito nell'organico del Dirigente responsabile della progettazione dell'opera o del lavoro, quest'ultimo dovrà preventivamente acquisire l'assenso scritto del Dirigente del AREA nel quale è inserito il dipendente di cui sopra.

Art. 4

Soggetti beneficiari del fondo

1. I soggetti facenti parte del Gruppo di Progettazione, e che sono quindi beneficiari del fondo, sono individuati, tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei necessari requisiti, come di seguito specificato:
 - Responsabile del Procedimento;
 - Incaricati della Progettazione nelle fasi previste dal D.lgs 163/2006 e s.m.i.
 - Incaricati del piano di sicurezza in fase di progettazione;

- Incaricati della relazione o indagini geologiche, geognostiche e/o geotecniche e/o dello studio di impatto ambientale;
- Incaricati della Direzione Lavori;
- Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Incaricati del collaudo delle opere o certificazione di regolare esecuzione;
- Collaboratori dei soggetti sopra indicati.

Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

2. L'incarico della redazione del Progetto può essere assegnato anche a tecnici dipendenti dell'Ente non abilitati all'esercizio della professione purché in possesso di adeguata competenza professionale secondo quanto previsto dagli artt. 90 "Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici", comma 4 e 253 "Norme transitorie", comma 16 del D.lgs 163/06 e s.m.i.

Art. 5

Conferimento dell'incarico

1. Il Dirigente del AREA competente è il responsabile dell'attuazione del programma annuale dei LL.PP. e conferisce con proprio atto, gli incarichi di Responsabile del Procedimento.
2. Spetta al Responsabile del Procedimento proporre al Dirigente del AREA la costituzione e la composizione del gruppo di progettazione, per la definizione dei soggetti beneficiari del fondo.
3. Il conferimento degli incarichi ai progettisti e ai loro collaboratori deve tendere a coinvolgere il maggior numero di personale in forza all'AREA, assicurando un'equa ripartizione degli incarichi stessi, nel rispetto delle specifiche competenze professionali.
4. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso recare pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'istituto.
5. Il Dirigente del AREA, cui spetta l'assunzione del provvedimento di incarico, deve garantire l'equa distribuzione dei carichi del lavoro istituzionale anche in funzione delle attività di progettazione programmata e nell'ambito dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici.
6. Il conferimento degli incarichi, compresa la composizione del Gruppo di Progettazione sono definiti successivamente alla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, con determinazione dirigenziale nella quale saranno indicati - per ciascuno dei progetti inseriti nel Piano Annuale dei LL.PP. in funzione delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione - i soggetti partecipanti al gruppo di progettazione di cui all'art. 4 comma 1.

7. Con tale atto viene altresì indicata la spesa presunta nonché fissato il termine per la consegna degli elaborati progettuali e definita la misura di riduzione del compenso spettante per eventuali ritardi o inadempienze non giustificabili, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione o collaborazione (vedi art. 6-a comma 8 del presente Regolamento)
8. Nell'eventualità di progettazioni individuate, nel corso dell'anno, al di fuori dell'atto di programmazione del AREA si dovrà procedere a predisporre apposite determinazioni di individuazione del Gruppo di Progettazione, di cui all'art. 4 comma 1.
9. Nel caso invece in cui, successivamente al conferimento degli incarichi di cui al comma 6, si renda necessaria la sostituzione di alcuni dei componenti il gruppo di progettazione o l'integrazione del medesimo, il Dirigente del AREA, con apposita determinazione, provvederà ad una nuova distribuzione dei medesimi.
10. Gli incarichi di cui al presente articolo non rientrano nei dispositivi di cui al "Regolamento per l'espletamento degli incarichi extra ufficio da parte del personale provinciale e di altre amministrazioni" adottato con deliberazione della G.P. n° 16510 in data 14/05/2002 e del "Regolamento per la disciplina delle procedure per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni di natura occasionale o coordinata e continuativa" adottato con deliberazione G.P. n.° 412 in data 09/03/2009.

Art. 6

Ripartizione del fondo art. 2 comma 2

1. Il fondo è ripartito, per ciascun opera o lavoro, con provvedimento del Dirigente del AREA, tra il personale indicato nel precedente art. 4.
2. entro il 31 marzo di ogni anno, per le attività terminate entro il 31/12 dell'anno precedente. Con lo stesso atto saranno apportate le eventuali modifiche relative a sostituzioni e/o integrazioni, del personale facente parte il gruppo di progettazione, individuati nelle determinazioni dirigenziali degli anni precedenti.
3. Entro 30 giorni dalla data della determinazione di cui sopra, verranno liquidate, compatibilmente con le procedure di elaborazione degli stipendi, le quote spettanti.
4. Nel provvedimento di cui al comma 1 è accertata la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, sentiti il Progettista e il Direttore dei Lavori di cui al punto 1 dell'art. 4, e contestualmente è determinata la somma a ciascuno spettante, sulla base dell'attività effettivamente svolta.
5. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo precedente la ripartizione del fondo viene effettuata, con le modalità stabilite nel comma 1, fra coloro che

effettivamente abbiano preso parte o collaborato nelle diverse fasi della Progettazione, esecuzione e collaudo, ancorché inizialmente non ricompresi nel Gruppo di progettazione.

6. Gli importi da liquidare sono assoggettati a contribuzione previdenziale ai sensi delle vigenti disposizioni dettate in materia.
7. Il presente regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Dlgs 163/2006.
8. Nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, superiori al 10% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali (escluse le fattispecie indicate al comma precedente) l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 20%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori; tali decurtazioni costituiscono economia di spesa.
9. La ripartizione e liquidazione del fondo avviene, nel rispetto delle quantità percentuali riportate nella tabella a seguire, in due fasi distinte tra la progettazione (dopo la data dell'indizione della gara) e l'esecuzione dei lavori (con approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione/atto di collaudo) nei tempi indicati al precedente comma 2

Tabella di ripartizione del fondo art. 2 comma 2:

Costituzione del fondo, percentuali

RIPARTIZIONE DEL FONDO	% riferita al fondo	Destinatari del fondo	% riferita al fondo	% da utilizzarsi in caso di più soggetti
Responsabile del Procedimento	15,0%	Responsabile del Procedimento	15,00%	
Incaricati della redazione del progetto	63,0%	<i>Progettista progettazione</i> (preliminare)	32,00%	5,00
		(definitivo)		15,00
		(esecutivo)		12,00
		Incaricato piano di sicurezza in fase di progettazione o al progettista in caso intervento dove non sia applicata la 494	6,00%	
		Per incarico direzione lavori	11,00%	
		Per incarico collaudo o certificato di regolare esecuzione	5,00%	
		Per incarico coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori o al direttore lavori in caso di intervento dove non sia applicata la 494	5,00%	
		Incaricati di relazione specialistiche o di indagini geologiche e/o di studio di impatto ambientale	4,00%	
Collaboratori tecnici con firma negli atti	10,0%	progettazione preliminare	6,00%	1,00%
		progettazione definitiva		3,50%
		progettazione esecutiva		1,50%
		Collaboratori tecnici direzione lavori o collaudo	4,00%	
Collaboratori tecnici senza firma negli atti	6,0%	progettazione preliminare	2,00%	0,50%
		progettazione definitiva		0,75%
		progettazione esecutiva		0,75%
		Collaboratori tecnici per direzione lavori o collaudo	4,00%	
Collaboratori Responsabile del Procedimento	6,0%	Collaboratori Responsabile del Procedimento	6,00%	
	100,0%		100,00%	

10. Nel caso di incarichi pluriennali, la liquidazione delle competenze di cui alla tabella del precedente comma, avverrà annualmente in proporzione all'importo dei lavori eseguiti così come definito dallo stato di avanzamento dei medesimi e comunque alle scadenze di cui al comma 2.

CAPO III Assicurazioni

Art. 7 Polizze Assicurative

1. L'Amministrazione Provinciale si accolla totalmente gli oneri derivanti dalla stipulazione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali, di cui agli artt. 93, comma 7-ter e 112 "Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori", comma 4-bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 57 "Garanzie" e 270 "Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione" del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e s.m.i.

CAPO IV Norme di rinvio ed entrata in vigore

Art. 8 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Art. 9 Entrata in vigore ed applicazione

1. Il presente allegato "A" del Regolamento entra in vigore, ad ogni effetto, dalla data della sua approvazione da parte del competente organo Provinciale e si applica **alle attività espletate dal 19 agosto 2014 fino al 18/04/2016, data antecedente a quella di entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016**